



MINISTERO dell' ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' e della RICERCA  
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  
UFFICIO VII

*Ambito Territoriale per la Provincia di Bari*

*Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125*

*e-mail:*

[usp.ba@istruzione.it](mailto:usp.ba@istruzione.it)

[uspba@postacert.istruzione.it](mailto:uspba@postacert.istruzione.it)

Prot. n. 1132 Settore IV Pensioni e Riscatti  
Funzionario Coordinatore Angela Battista

li, 22/3/2012

Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche Statali  
di ogni ordine e grado della Provincia

LORO SEDI

All' I. N. P. D. A. P.  
Cassa Trattamenti Pensioni Statali  
Via Oberdan, 40/U

B A R I

Alle Segreterie Provinciali delle OO.SS.  
del Personale della Scuola

LORO SEDI

All' Ufficio Relazioni con il Pubblico S E D E

OGGETTO: D.M. n. 22 del 12 marzo 2012 – e C.M. n. 23 del 12 marzo 2012. **Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2012.**

- Trattamento di quiescenza - Indicazioni operative.

Si fa seguito alla circolare dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - prot. A00DRPU 1924 del 19/3/2012 - per confermare e precisare quanto segue:

**Per il personale docente, educativo ed ATA di ruolo tutte le domande di cessazione dal servizio con decorrenza 01/09/2012, nonchè le istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, devono essere presentate entro il 30 marzo p.v. esclusivamente utilizzando la procedura web POLIS “istanze on line”, disponibile nel sito Internet del Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)).**

**Le domande di cessazione on line già presentate, tramite POLIS, prima dell'emanazione del D.M. n. 22 sono pienamente valide.**

**Entro la medesima data (30 marzo) le istanze potranno essere revocate effettuando – tramite Polis – la procedura di cancellazione.**

**Le istituzioni scolastiche vorranno inoltrare a questo ufficio copia della domanda inserita on line nel più breve tempo possibile.**

**Le domande di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età continuano ad essere presentate in formato cartaceo.**

Anche **le richieste di pensionamento del personale ATA e docente a tempo determinato**, saranno presentate in **formato cartaceo** presso l'istituzione scolastica di appartenenza, che ne curerà l'inoltro a questo Ufficio.

### **ACCERTAMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE**

**L'accertamento dei requisiti per il diritto a pensione rientra nella competenza dello scrivente ufficio.**

L'**eventuale mancata maturazione** dei medesimi sarà formalmente comunicata **entro le date previste per le operazioni di mobilità**, agli interessati, i quali avranno facoltà di ritirare la domanda di cessazione entro 5 giorni dalla notifica della predetta comunicazione.

Si ricorda che la revoca delle istanze di cessazione dopo il 30 marzo 2012 è ammessa solo nel caso in cui non ricorra il diritto a pensione.

### **PROROGHE DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO OLTRE IL 65^ ANNO DI ETÀ'.**

Il D.M. in oggetto fissa il termine del **30.3.2012** per la presentazione delle domande di trattenimento in servizio oltre il 65^ anno di età.

Si riepilogano, di seguito, le tipologie di proroga previste dalle vigenti disposizioni.

- Proroga per il raggiungimento dell'anzianità pensionabile minima;
- Proroga per un periodo massimo di un biennio ai sensi dell'art. 509 – c. 5 del D.L.vo 297/94. Al riguardo, con riferimento all'art. 72 comma 7 L.133/2008 e art. 9 comma 31 DL 78/2010 convertito in legge 122/2010, la C.M. n. 23 invita ad una puntuale e motivata applicazione dei criteri di valutazione delle istanze dettati con la Direttiva n. 94 del 04.12.2009. Potranno essere accolte solo le istanze prodotte da dipendenti in possesso di un'anzianità pensionabile inferiore a 40 anni e non appartenenti a classi di concorso o profili in esubero, anche con riguardo alla prevedibile evoluzione degli organici per l'anno scolastico 2012/2013. Dovrà, altresì, essere tenuta in considerazione l'esperienza professionale acquisita dal richiedente.

Pertanto, le SS.LL. provvederanno al formale accoglimento delle suddette istanze di permanenza in servizio solo successivamente alla ricezione di specifica comunicazione dello scrivente, concernente l'anzianità pensionabile maturata e l'eventuale sussistenza di situazione di esubero, ferma restando l'autonoma valutazione delle SS.LL. medesime circa l'esperienza professionale del dipendente.

### **RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER COMPIMENTO DEL 40^ ANNO DI CONTRIBUZIONE - ART. 17 – COMMA 35- NOVIES DEL D.L. 78/2009 CONVERTITO, CON MODIFICHE, IN L. 102 DEL 03/08/2009.**

Si confermano i provvedimenti di preavviso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro già emessi dai dirigenti scolastici entro il 29 febbraio 2012.

Per il suddetto personale dovranno essere comunicati gli specifici dati on line.

## DIRIGENTI SCOLASTICI

**Per le cessazioni dei Dirigenti Scolastici, si fa riferimento a quanto riportato alla lettera “B” della Circolare n. 23 indicata in oggetto.**

Il termine del 28 febbraio previsto per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici, dall’art. 12 dal CCNL 15 luglio 2010 dell’area V della dirigenza, è per il 2012, prorogato al **30 marzo**.

**Si specifica infine che la convalida delle istanze per il corrente anno sarà effettuato da questo ufficio.**

Si sottolinea la necessità che le segreterie scolastiche prestino idoneo supporto al personale interessato, anche in considerazione delle nuove modalità di inoltro delle istanze di cessazione.

Questo Ufficio, come sempre, è a disposizione delle istituzioni scolastiche e degli utenti, per eventuali ulteriori chiarimenti e per la verifica delle anzianità pensionabili dei dipendenti.

### **REQUISITI PER L’ACCESSO AL PENSIONAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA 1° 9.2012**

Si allega il prospetto dei requisiti richiesti per il diritto a pensione nel corrente a.s., in relazione alle diverse tipologie di cessazione.

Per quanto concerne ulteriori chiarimenti sulla normativa si rimanda alla circolare n. 37 dell’INPS del 14/3/2012 riguardante i trattamenti pensionistici e di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall’ex INPDAP, reperibile sul sito INPDAP.

Con successiva nota saranno comunicate eventuali variazioni circa la modulistica e la documentazione.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente  
Giovanni LACOPPOLA

**PROSPETTO REQUISITI PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA 1/9/2012 IN RELAZIONE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI CESSAZIONE.**

TIPO DI CESSAZIONE	REQUISITI PER LA PENSIONE
<p><b>LIMITI DI ETA'</b></p> <p><b>collocamento d'ufficio</b> per il personale nato tra il 1/9/46 e il 31/12/46, per i nati tra l'1/1/47 e il 31/8/47 che maturano i requisiti della previgente normativa entro il 31/12/2011 e per i dipendenti che prestano servizio in virtù di proroga concessa fino al 31/8/2012</p> <p><b>collocamento a domanda</b> per il personale che compirà il 65<sup>^</sup> anno nel periodo compreso fra il 1/9/2012 e il 31/12/2012, se in possesso dei requisiti della previgente normativa entro il 31/12/2011 e per i dipendenti che intendano cessare anticipatamente rispetto alla scadenza della proroga in precedenza concessa</p>	<p><b>Anni 20</b> di servizio oppure <b>Anni 15</b>, nelle situazioni previste dal D.L.vo 503/92 art. 2 – c.3 – lett. C</p>
<p><b>DIMISSIONI</b> Per l'anno 2012 è prevista la maturazione di "QUOTA 96", senza arrotondamenti entro il 31/12/2011</p>	<p><b>35 anni</b> di contribuzione congiunti a <b>61</b> anni di età  <b>36 anni</b> di contribuzione, congiunti a <b>60</b> di età  <b>35 anni</b> di contribuzione congiunti a <b>60</b> anni di età, a <b>condizione che la somma dei mesi e giorni eccedenti i suddetti requisiti minimi consenta la maturazione di "quota 96"</b></p> <p><i>N.B. I requisiti vanno considerati con riferimento al 31/12/2011</i></p>
<p><b>COMPIUTO QUARANTENNIO DI SERVIZIO</b></p>	<p><b>39 anni , 11 mesi e 16 giorni</b> (con rif. al 31/12/2011), indipendentemente dall'età anagrafica</p>

<p><b>DIMISSIONI PERSONALE FEMMINILE</b>  <b>61°anni di età</b>          (il compimento dell'età deve avvenire entro il          31/12/2011 )</p>	<p><b>Anni 20</b> di servizio          oppure  <b>Anni 15</b>, nelle situazioni          previste dal D.L.vo 503/92          art. 2 - c.3 - lett. c</p>
<p><b>DIMISSIONI PERSONALE FEMMINILE</b>  <b>CON “OPZIONE CONTRIBUTIVA”</b>  <b>Almeno 57 anni di età e 35 di contribuzione</b>  <b>(il possesso di entrambi i requisiti deve avvenire</b>  <b>entro il 31/12/2011 )</b></p>	<p><b>Almeno 35</b> anni di contribuzione          (congiunti ad <b>almeno 57</b> anni di età)  <b>N.B.</b> <i>I requisiti vanno considerati con</i>  <i>riferimento al 31/12/2011</i></p>

Responsabile del procedimento Domenico Savino tel. 0805477308 fax 0805477242  
 Email: domenico [savino.ba@istruzione.it](mailto:savino.ba@istruzione.it)